



Comune di Parma

OGGETTO : Revoca Ordinanza Sindacale rep. n. OSFP/2019/107, prot. gen. n. 238446 del 19/12/2019 e contestuale emissione di nuova Ordinanza Sindacale relativa a disposizioni sanitarie contro la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

IL SINDACO

Visti:

- il Regio Decreto n. 1265 del 22 luglio 1934;
- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- la Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014;
- la D.G.R. n. 541 del 18 aprile 2016;
- la Determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016;
- la D.G.R. n. 2051 del 03/12/2018;
- il D.M. 6 dicembre 2021;
- il Regolamento Comunale del verde pubblico e privato approvato con Delibera di C.C. n.80 dell'11 ottobre 2016;

Tenuto conto , in particolare, che l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 istituiva la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), poiché lo stesso costituiva una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree, costituendo anche un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che l'Ordinanza Sindacale rep. n. OSFP/2019/107, prot. gen. n. 238446, del 19/12/2019 dava disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, in attuazione del suddetto D.M. 30 ottobre 2007;

Dato atto che il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure

fitosanitarie nazionali, ma che, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Preso atto che:

- nel territorio comunale ogni anno vengono rilevati/segnalati diversi focolai di Processionaria del pino e relative infestazioni;
- queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero Processionaria del pino possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persona e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

Dato atto che, ai sensi l'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e s.m.i., il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

Considerata inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nel protocollo tecnico di cui alla determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia per revocare l'Ordinanza Sindacale rep. n. OSFP/2019/107, prot. gen. n. 238446, del 19/12/2019 e per la contestuale emissione in via cautelativa di nuovo idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, nei confronti del potenziale pericolo costituito dalle larve del lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*);

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale rep. n. OSFP/2019/107, prot. gen. n. 238446, del 19/12/2019, per i motivi espressi in premessa;

ORDINA

a tutti i proprietari, amministratori condominiali e/o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove siano presenti pini o cedri:

1. **di effettuare annualmente durante il periodo invernale tutte le opportune verifiche e ispezioni** sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Le suddette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti arboree, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:
 - pino nero (*Pinus nigra*);
 - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
 - pino domestico (*Pinus pinea*);
 - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
 - varie specie di cedro (*Cedrus spp.*)

2. **di intervenire obbligatoriamente e IMMEDIATAMENTE** qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e dovranno essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento.

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico, in esclusiva modalità endoterapica, mediante ditte specializzate.

In tal caso, la preventiva notifica dell'esecuzione dei trattamenti dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima del trattamento all'Azienda USL di Parma mediante PEC all'indirizzo serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it, come disposto al punto A.3 dalla DGR 541/2016e s.m.i.;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori dei terreni sui cui sono presenti le piante infestate;

- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti, presso i contenitori dell'organico, presso i contenitori per la raccolta stradale di sfalci e potature, nonché presso i cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;
- che, nel caso si trovassero delle larve fuori dai nidi nella tipica "processione", al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti, è necessario evitare di avvicinarsi;
- che i soggetti interessati potranno mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale o con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma per ottenere ulteriori informazioni anche in merito alle più opportune tecniche di profilassi da adottarsi nei diversi stadi di sviluppo del lepidottero.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza ed a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line per 30 giorni a partire dalla data odierna e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili;
- l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e la sua validità a tempo indeterminato, fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
- che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000e s.m.i.;
- che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- che, contro il presente atto, è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il TAR ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presedente della Repubblica;
- di incaricare della verifica del rispetto del presente provvedimento il Corpo di Polizia Locale, il personale del Settore comunale competente a effettuare gli interventi di manutenzione del verde, il personale tecnico dell'Azienda USL di Parma;
- l'invio del presente atto per la sua applicazione e verifica in base alle rispettive competenze:
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Parma;
 - alla Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni–S.O. Manutenzione del Verde del Comune di Parma;
 - all'Azienda USL di Parma;
 - al Servizio Fitosanitario Regionale;
 - al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma.

Federico Pizzarotti

AC

Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO ANGELLA in data 17/3/2022 14:04

FEDERICO PIZZAROTTI in data 17/3/2022 14:22